



**PUBBLICA ASSISTENZA
HUMANITAS FIRENZE NORD S.M.S.**

REGOLAMENTO DEI VOLONTARI

TITOLO 1: Norme generali

Articolo 1

Tramite il regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione in collaborazione con i Gruppi di Lavoro, regola il buon andamento dell'Associazione sia per quanto riguarda l'effettuazione dei servizi, sia per il comportamento che i Volontari devono tenere all'interno e all'esterno dell'Associazione, quando impegnati in nome di essa.

Articolo 2

Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutte le spese necessarie al mantenimento e rinnovo delle attrezzature e dei materiali. Può, quando ne ravvede la necessità o l'opportunità, compatibilmente con la situazione finanziaria, provvedere all'acquisto di nuove attrezzatura e materiali.

TITOLO 2: Materiale in dotazione

Articolo 3

I Volontari svolgono la propria attività servendosi delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'Associazione o in dotazione alla stessa, necessari allo svolgimento di tutti quei servizi che sono, o saranno, istituiti dall'Associazione.

Articolo 4

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei Volontari la divisa di servizio che questi devono obbligatoriamente indossare durante lo svolgimento dei servizi.

TITOLO 3: Corpo Volontari

Articolo 5

Possono fare parte del Corpo Volontari tutti quei cittadini, senza distinzione di sesso, religione, razza ed età, che attraverso l'Associazione perseguono i fini della solidarietà civile, culturale e sociale. Ne sono esclusi tutti coloro che si riconoscono nel disciolto partito fascista. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.

E' fatto obbligo a tutti coloro che intendono svolgere il servizio sulle autoambulanze di seguire il corso di preparazione come previsto dalla L.R. 25/01 e successive modificazioni.

Per svolgere tutti gli altri servizi ed attività svolte dall'Associazione: ambulatorio, assistenza domiciliare, centralino, protezione civile, ecc., dovranno essere seguiti appositi corsi di preparazione secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione in accordo con i Gruppi di Lavoro.

Sarà compito del Consiglio di Amministrazione e dei Gruppi di Lavoro gestire in maniera coerente con le norme associative il lavoro dei Volontari tenendo conto sia dell'età sia delle capacità professionali.

Articolo 6

Tutti i Volontari Soccorritori dovranno seguire nei modi e nei tempi stabiliti dal programma del Gruppo Addestramento dei corsi di aggiornamento che verranno organizzati dal gruppo stesso.

Articolo 7

I Volontari ai fini dell'abilitazione dovranno presentare un certificato medico che attesti l'idoneità psico-fisica ad effettuare i servizi che il Volontario intende svolgere nell'Associazione.

Resta comunque a discrezione del Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Responsabile Sanitario dell'Associazione, prescrivere esami ed approfondimenti qualora ritengano un volontario non più idoneo a svolgere una determinata mansione.

Articolo 8

Ad ogni Volontario Soccorritore e/o Centralinista è richiesta la copertura di almeno un turno fisso, ogni 2 (due) settimane o la copertura obbligatoria di almeno 5 ore di turno ogni 2 (due) settimane.

La copertura del turno sarà comprovata dalla firma sull'apposito registro delle presenze.

Durante il turno la partenza avverrà per tutti i tipi di servizio richiesti dall'Associazione e allo svolgimento dei quali il volontario è abilitato.

In caso di mancata copertura ingiustificata del turno si avranno le seguenti sanzioni:

- 1 mancanza in 1 mese: richiamo scritto per lettera o tramite e-mail, nel richiamo verrà richiesto di rientrare a coprire i turni entro 1 mese, qualora ciò non avvenga il volontario sarà cancellato dall'elenco volontari;

Il Volontario/a che dovesse, per motivi personali, allontanarsi per un lungo periodo dall'Associazione potrà presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione che si riserverà di accettare o meno la giustificazione dell'assenza.

A tutti i Volontari Soccorritori e/o Centralinisti è richiesta la copertura periodica di un turno di domenica dalle 13.00 alle 20.00, effettuato a rotazione da tutti i Volontari di cui sopra; tali turni saranno organizzati dal Gruppo Servizi che provvederà ad avvertire con congruo anticipo gli interessati; in caso di mancata copertura del turno domenicale si incorrerà nelle stesse sanzioni di cui sopra.

Articolo 9

Ai Volontari che regolarmente abilitati allo svolgimento di attività dimostreranno incapacità o negligenza nello svolgimento del servizio per cui hanno ricevuto l'abilitazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito ad accertamenti, revocare o sospendere temporaneamente l'abilitazione invitare il volontario in questione a riaggiornarsi su quelle attività nelle quali ha dimostrato incapacità. I Volontari che durante un servizio riconosceranno eventuali mancanze, dovranno segnalarle al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

I Volontari durante il servizio dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza. Qualora ciò non si verificasse il Consiglio di Amministrazione potrà riservarsi il potere di sospendere in via cautelativa ed in maniera motivata gli interessati in attesa di accertare, nel minor tempo possibile, la veridicità dei fatti. Dopodiché si potrà o far decadere il provvedimento o l'articolo 9.

Articolo 11

I Volontari di turno potranno allontanarsi dai luoghi dell'Associazione solo se sostituiti.

Articolo 12

I Volontari hanno il diritto ed il dovere nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione di:

- presentare reclami scritti;
- presentare domande, chiedere chiarimenti e quanto altro possa essere utile al miglior funzionamento delle attività associative;
- chiedere riunioni per trattare argomenti inerenti alla vita dell'Associazione;
- partecipare alle riunioni di Consiglio salvo i casi in cui l'organo direttivo non decida di svolgere la riunione a porte chiuse.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutelare legalmente i volontari nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 14

I Volontari hanno il diritto di usufruire di tutte le prestazioni che l'Associazione può fornire.

TITOLO 4: Autisti

Articolo 15

Sono istituite tre figure di autista:

- autista di ambulanza per emergenza: può guidare ambulanze e veicoli per i Servizi Sociali, le prime in tutte le condizioni incluse quelle di emergenza;
- autista di ambulanza per soli codici bianchi: può guidare ambulanze e veicoli per i Servizi Sociali, le prime solo in condizioni di trasporto ordinario, può utilizzare i dispositivi di emergenza solo se l'emergenza dovesse sopravvenire durante un trasporto ordinario e qualora la squadra a bordo sia composta secondo quanto stabilito dalla L. R. 25/01 e successive modifiche;
- autista dei veicoli destinati ai Servizi Sociali: può guidare i mezzi dell'Associazione destinati a tale scopo e quelli assimilabili a tale scopo.

Articolo 16

Per partecipare all'esame di autisti ambulanza d'emergenza sono necessari i seguenti requisiti:

- 3 (tre) anni di patente di guida categoria B, come previsto dal codice della strada art. 117 comma 2;
- 1 (uno) anno di attività come Volontario Soccorritore di livello avanzato (L. R. 25/01 e successive modifiche) all'interno dell'Associazione;
- avere compiuto 21 anni secondo quanto stabilito dal codice della strada art. 115 comma 1e;

avere seguito il corso di preparazione all'esame come previsto dal programma degli istruttori di cui all'art. 19.

Per partecipare all'esame di autisti ambulanza per codici bianchi sono necessari i seguenti requisiti:

- 2 (due) anni di patente di guida categoria B;

- 6 (sei) mesi di attività come Volontario Soccorritore di livello base (L. R. 25/01 e successive modifiche) all'interno dell'Associazione;
- avere compiuto 21 anni secondo quanto stabilito dal codice della strada art. 115 comma 1e;

avere seguito il corso di preparazione all'esame come previsto dal programma degli istruttori di cui all'art. 19.

Coloro che sono in possesso di requisiti sopra descritti sia per l'emergenza che per i soli codici bianchi saranno esaminati da un'apposita commissione formata da: 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione (possibilmente autista) e 2 (due) Autisti nominati dall'Assemblea dei Volontari che provvede ad eleggere anche congruo numero di sostituti. Tale commissione resta in carica per 1 (uno) anno.

I Volontari che supereranno l'esame potranno svolgere il servizio come autisti subito dopo la comunicazione del risultato degli esami da parte della commissione, l'abilitazione sarà poi ratificata dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Sarà compito del Consiglio di Amministrazione convocare la commissione autisti per svolgere gli esami di abilitazione.

Gli autisti abilitati ai soli codici bianchi dopo 6 mesi di guida, avendo effettuato un numero di servizi pari a quanto stabilito dagli istruttori autisti come previsto dall'art. 19, potranno, dopo aver superato una prova di guida a sirena, essere abilitati alla guida in emergenza, secondo quanto stabilito dalla L. R. 25/01 e successive modificazioni.

Per essere abilitati alla guida dei veicoli destinati ai Servizi Sociali necessitano i seguenti requisiti:

Per partecipare all'esame di autisti pulmini sono necessari i seguenti requisiti:

- 1 (uno) anno di patente di guida categoria B;
- 1 (uno) mese di volontariato all'interno dell'Associazione;
- avere effettuato un minimo di 2 (due) guide con istruttori diversi.

L'abilitazione sarà valida subito dopo la comunicazione da parte degli istruttori, l'abilitazione sarà poi ratificata dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Per quanto riguarda l'abilitazione dei veicoli speciali si fa riferimento al regolamento interno del Gruppo di Lavoro approvato dall'Assemblea dei Volontari che si considera facente parte integrante di questo regolamento.

Gli autisti al momento della richiesta dell'abilitazione alla guida dovranno presentare copia della patente di guida in corso di validità, dovranno poi comunicare tutte le variazioni (rinnovo, sospensione, ecc.) che interverranno dopo l'abilitazione.

Articolo 17

Tutti gli autisti di ambulanza dovranno sostenere una verifica di guida ogni 5 (cinque) anni dal momento del ricevimento dell'abilitazione, tale verifica, consistente in una prova teorico-pratica verrà compiuta dalla Commissione Autisti eletta secondo quanto stabilito dall'articolo 16.

Per coloro che, abilitati alla guida in emergenza, hanno compiuto il 61° (sessantunesimo) anno di età e fino al 72° (settantaduesimo) tale verifica avrà cadenza biennale.

Compiuto il 72° (settantaduesimo) anno di età e fino al 78° (settantottesimo) tale verifica avrà cadenza biennale e prevederà anche la presentazione di un'attestazione di superamento di un test attitudinale di tipo strumentale specifico.

Oltre i 78 (settantotto) anni: verrà sospesa l'abilitazione alla guida in emergenza, ma sarà possibile mantenere l'abilitazione alla guida per i Codici Bianchi.

Per gli autisti di ambulanza per codici bianchi e dei veicoli per i Servizi Sociali tali verifiche inizieranno al compimento dei 70 (settanta) anni ed avranno cadenza biennale.

Tali verifiche dovranno essere effettuate entro 12 (dodici) mesi dal giorno in cui viene compiuto l'anno soggetto a verifica e l'autista manterrà l'abilitazione fino all'effettuazione della verifica.

Articolo 18

Tutti i Volontari Autisti dovranno, obbligatoriamente, seguire corsi di aggiornamento teorici e pratici, qualora il

Consiglio di Amministrazione lo ritenga, per variazioni tecniche dei mezzi e/o di normative, necessario. Tali corsi saranno tenuti dagli appositi istruttori.

Articolo 19

Gli istruttori, previa domanda scritta, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle caratteristiche personali e della disponibilità di tempo. Questi devono essere in possesso dell'abilitazione di autisti da almeno 2 (due) anni. Dovranno inoltre, in accordo con la commissione esaminatrice, stilare un programma didattico a cui attenersi nella preparazione degli aspiranti autisti, Tale programma dovrà essere presentato ed approvato in Assemblea dei Volontari.

Articolo 20

Nei casi in cui gli automezzi sociali abbiano necessità riparazione, gli autisti dovranno informare necessariamente il responsabile del Parco Macchine segnalando le eventuali anomalie sull'apposito registro. Nessuna delle riparazioni di cui sopra potrà essere eseguita senza la sua autorizzazione ad esclusione di tutti i piccoli interventi (ex. sostituzione lampadine e fusibili, forature, ecc...) che potranno essere eseguite dai Volontari o comunque dai fornitori ufficiali dell'Associazione. In ogni caso dovrà essere informato il responsabile Gruppo Parco Macchine. Per le riparazioni da effettuarsi durante un "fuori zona" telefonare tempestivamente in sede e concordare le procedure da seguire.

Articolo 21

L'autista durante lo svolgimento del servizio deve necessariamente tenere presenti le indicazioni fornitegli dalla squadra per il tipo di andatura da tenere.

Articolo 22

Nei casi di incidente stradale o di altra natura che si verifichino ai mezzi associativi nel corso del servizio, gli autisti e i componenti della squadra dovranno provvedere immediatamente a:

- chiamare sul luogo le competenti autorità;
- individuare eventuali testimoni dell'accaduto;
- rimettere dettagliato rapporto dell'accaduto al responsabile del Parco Macchine ed al Consiglio di Amministrazione, presentando, debitamente compilato, l'apposito modulo di "constatazione amichevole di incidente";
- In caso di servizio urgente, se l'automezzo è in grado di proseguire dirigersi al più vicino Pronto Soccorso e lasciare sul posto dell'incidente un componente della squadra (qualora ciò fosse possibile) e recarsi sul luogo al ritorno. E' fatto obbligo in caso di incidente anche di piccola entità di comunicare l'accaduto al responsabile del Parco Macchine tramite segnalazione sull'apposito registro.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione fornirà agli autisti tutti gli attrezzi ed il materiale che occorre per il disbrigo delle mansioni loro affidate.

TITOLO 5: Lettighieri e centralinisti

Articolo 24

I Volontari sono tenuti a rispettare la volontà del centralinista ed a tenere un comportamento che in nessun modo rechi disturbo all'attività dello stesso.

Nel locale adibito a centralino non potranno sostare più di due volontari, centralinista compreso.

Articolo 25

La squadra di servizio al termine del proprio turno dovrà controllare che l'ambulanza sia in perfette condizioni reintegrando i materiali utilizzati durante lo svolgimento di eventuali servizi.

La squadra entrante dovrà verificarne la reale situazione compilando l'apposito modulo di verifica.

Articolo 26

I Volontari e gli autisti sono tenuti in servizio a rispettare, nell'interesse proprio e del trasportato, le norme di igiene.

Articolo 27

E' sempre vietato fumare in ambulanza, sia in cabina di guida sia nel vano sanitario, oltre che su tutti i mezzi associativi. E' inoltre vietato, come da disposizioni di legge vigenti, fumare in tutti i locali associativi.

Articolo 28

Durante l'esecuzione di un servizio svolge mansione di responsabile il volontario, escluso l'autista, con il livello più alto, secondo quanto stabilito dalla L. R. 25/01 e successive modifiche, e maggiore anzianità di servizio.

Questa persona svolgerà mansioni di coordinamento e supervisione durante tutte le fasi del servizio.

Articolo 29

Tutti i nuovi volontari di livello base e quelli di livello avanzato sia nuovi sia che svolgessero servizio in questa o altre Associazioni, dopo aver ricevuto la relativa abilitazione dovranno svolgere un numero di servizi stabilito dal C.d.A. con dei volontari denominati "Tutori", nominati dal Consiglio su proposta del Gruppo Addestramento.

Tali volontari saranno scelti per le loro capacità personali e tecniche e con un'anzianità di servizio di Livello Avanzato di almeno un anno.

I membri del gruppo addestramento sono "Tutori" di diritto.

TITOLO 6: Gruppi di Lavoro

Articolo 30

I gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di tutti i Volontari, esclusi i casi previsti dall'art. 31. Compongono un gruppo di lavoro quei Volontari che: riunitisi, stilato un programma dettagliato ed eletto un coordinatore, si presentano all'Assemblea dei Volontari. Dopo aver esposto il proprio programma, devono ottenere l'approvazione dell'Assemblea. Uguale procedimento dovrà essere seguito per l'approvazione del coordinatore. I Gruppi restano in carica un anno allo scadere del quale verranno formati nuovi gruppi con procedimento analogo al precedente. L'Assemblea dei Volontari può, qualora ne individui le necessità, votare la sfiducia al programma o al coordinatore di un Gruppo di Lavoro prima della naturale scadenza.

Articolo 31

Per partecipare all'attività dei Gruppi di Lavoro possono essere richiesti determinati requisiti o competenze stabiliti dal gruppo stesso e ratificati dall'Assemblea dei Volontari. Il Gruppo di Lavoro e/o il C.d.A. possono allontanare un volontario per giustificato motivo dal Gruppo stesso.

TITOLO 7: Accettazione di Volontari provenienti da altre Associazioni

Articolo 32

I Volontari che, provenienti da altre Associazioni, presentino domanda per far parte di questa Associazione dovranno fornire l'attestato dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenza o della Confederazione Nazionale delle Misericordie. Per il loro inserimento si fa riferimento al programma del Gruppo

Addestramento. Per quanto riguarda coloro che volessero eseguire servizio di autista dovranno presentare un foglio intestato della Associazione di provenienza nel quale si certifichi la qualità e la durata della sua opera di autista in detta Associazione. Dopodiché, se in possesso dei requisiti dell'articolo 16, verranno esaminati dalla commissione. Ai fini dell'anno di volontariato verrà conteggiato il periodo svolto presso altre Associazioni.

TITOLO 8: Servizi particolari

Articolo 33

La partecipazione ai servizi di Pronto Soccorso da effettuarsi in occasione di gare sportive, manifestazioni, ecc. viene decisa in collaborazione dal Gruppo Servizi e dal responsabile del Parco Macchine.

Articolo 34

La richiesta dei mezzi dell'Associazione per l'effettuazione di servizi straordinari (quali ad es. servizi fuori zona, partecipazione a manifestazioni varie anche con pulmini) deve essere fatta per scritto utilizzando l'apposito registro del Parco Macchine.

Articolo 35

In caso di decesso di un Volontario una rappresentanza del Corpo Volontari in divisa completa, previo consenso dei familiari, è obbligata ad intervenire alle esequie portando il defunto a spalla, Interverrà anche una rappresentanza del Consiglio di Amministrazione con la bandiera sociale.

Approvato dall'Assemblea dei Soci svoltasi il 26/04/2010.